

Rassegna Stampa

dei

19 dicembre 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

Fine lavori. Ma i documenti sono simili

L'agibilità passa dal certificato alla segnalazione

■ Va in pensione il certificato di agibilità, rilasciato finora dal Comune, per attestare che un edificio, e gli impianti in esso installati, sono conformi al progetto e alle normative vigenti in fatto di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

La nuova segnalazione

D'ora in avanti il titolare del permesso di costruire o della Scia, nei 15 giorni successivi all'ultimazione dei lavori di finitura dell'opera, non dovrà più richiedere il rilascio del certificato, ma dovrà presentare una segnalazione certificata allo sportello unico per l'edilizia del Comune in cui è localizzato l'intervento. È un cambio di procedura dovuto alle modifiche introdotte con il Dlgs 222/2016 agli articoli sull'agibilità degli edifici del Dpr 380/2001, il testo unico per l'edilizia.

La documentazione da allegare alla segnalazione certificata si discosta poco da quella che doveva essere presentata con la richiesta del certificato. Il direttore dei lavori o un altro tecnico deve, tra l'altro, attestare che l'edificio presenta tutte le condizioni richieste per poter essere considerato agibile; deve essere anche attestata la realizzazione delle opere nel rispetto delle norme in materia di accessibilità e di barriere architettoniche.

Con le regole precedenti occorre allegare la richiesta di accatastamento dell'edificio; con le nuove devono essere indicati gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

Le Regioni e i Comuni dovranno stabilire i criteri per effettuare i controlli per veri-

ficare che le dichiarazioni riportate nella documentazione allegata alla segnalazione riflettano effettivamente i lavori realizzati.

L'agibilità continua a essere richiesta per le nuove costruzioni, per gli edifici demoliti e ricostruiti totalmente o in parte e per quelli sui quali sono stati realizzati interventi che ne hanno aumentato l'altezza. La segnalazione certificata interessa anche gli edifici già esistenti nel caso in cui siano stati realizzati lavori che possano avere inciso sul loro stato di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

Non cambiano neanche, sia pure con qualche specificazione, le altre tipologie di edifici che possono essere interessate alla segnalazione certificata relativa all'agibilità. Si tratta di singoli edifici o di loro parti, funzionalmente autonomi, nei casi in cui siano realizzate e collaudate fognature, reti di distribuzione delle acque o altre opere di urbanizzazione primaria sull'intero complesso edilizio e siano state completate e collaudate o certificate le sue parti strutturali e gli impianti relativi alle parti comuni. Possono essere interessate anche singole unità immobiliari, completate e collaudate nelle loro parti strutturali e le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'edificio.

Sanzioni confermate

La mancata segnalazione, nei casi in cui essa è obbligatoria, espone a una sanzione amministrativa variabile da 77 a 464 euro (sono le stesse cifre previste in precedenza in caso di mancata della richiesta del certificato di agibilità).

Foto: Contrasto/Contrasto

Dall'1/1/2017 arriva il modello unico della segnalazione certificata di inizio attività

Sprint a imprese e lavori edili

La Scia diventa comunicazione accolta in automatico

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 1° gennaio 2017 un modello unico Scia valido in tutta Italia permetterà l'avvio immediato dell'attività d'impresa e dei lavori edili. In sostanza, la Scia unica per l'avvio di attività d'impresa o per lavori in edilizia, diventa una semplice comunicazione, da accogliere da parte della p.a. in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse. L'eventuale richiesta di documenti aggiuntivi, viene considerata, infatti, inadempienza sanzionata dal punto di vista disciplinare con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Da tale data, alla presentazione del modello unico Scia deve essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza. In caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell'attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (per esempio ambiente e paesaggi). È con il dlgs 30 giugno 2016 n. 126 che è stato riformato l'istituto della Scia (segnalazione certificata di inizio attività),

attuando, quanto previsto dalla legge delega per la riforma della p.a. (legge n. 124 del 2015).

Presentazione modello standard Scia. Il modello unico Scia, valido in tutta Italia, conterrà la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata.

In caso di interventi che richiedono una Scia, il cittadino deve presentare allo sportello unico telematico esclusivamente i documenti contenuti nel modello unificato. L'ente che ha ricevuto la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività medesima.

L'ufficio ricevente, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione della segnalazione (30 giorni per la Scia edilizia), nel caso accerti una carenza di requisiti, presenta all'amministrazione che ha ricevuto la Scia, eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi. Questo iter riguarda, le sole attività «liberalizzate», ossia le attività per le quali l'amministrazione ha solo il compito di verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. In questi casi l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata. I moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche

amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni.

Ricevuta di avvenuta presentazione. Il nuovo art. 18-bis della legge n. 241/1990 (così come modificato dal dlgs 30 giugno 2016 n. 126) prevede «l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto di presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda». Il dettato normativo prevede quindi il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Il termine per la convocazione della conferenza di servizi (da parte dell'ente procedente) decorre dalla data di presentazione dell'istanza (di cui alla stessa ricevuta). Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Le novità

- Dal 1° gennaio 2017 il modello unico Scia sarà standardizzato e valido in tutto Italia e conterrà la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata
- La Scia unica per l'avvio di attività d'impresa o per lavori in edilizia, diventerà una semplice comunicazione, da accogliere da parte della Pa in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse
- Il provvedimento di sospensione dell'attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ad esempio ambiente e paesaggi)
- Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente
- L'amministrazione che riceverà la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente

In caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell'attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili

Modulistica inviata telematicamente

Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione della modulistica standard Scia unica, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati, a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale pre-

sentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia allo sportello telematico. L'amministrazione che riceverà la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Nel caso in cui l'attività oggetto di Scia è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello telematico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Dopo la scadenza possibile rimediare agli errori su delibere e aliquote

Imu e Tasi nella fase del ravvedimento

■ Il corretto valore di un'area edificabile, l'esatta indicazione contenuta in una delibera, l'impiego legittimo di uno sconto: sono gli errori più comuni nel versamento di Imu e Tasi, che è scaduto venerdì scorso e per il quale si è aperta ora la fase del ravvedimento. Fino al 30 dicembre la correzione costa lo 0,1% di sanzione al

giorno. Un'analisi di Agefis, l'associazione di riferimento, effettuata su un campione di 500 geometri fiscalisti, ha individuato le fonti d'errore più comuni. È ancora possibile rimediare alle sviste commesse nell'acconto del 16 giugno mentre è ormai tardi per gli errori del 2015.

Dell'Oste, De Stefani e Mion ► pagina 25

Immobili. La rilevazione di Agefis evidenzia gli errori più comuni - Possibile rimediare solo all'acconto 2016

Saldo Imu, tempo di correzioni

Fino al 30 dicembre il ravvedimento costa lo 0,1% di sanzione al giorno

Cristiano Dell'Oste
Luca De Stefani

■ Determinare il valore di un'area edificabile. Scovare la delibera e l'aliquota applicabile. Capire se si ha diritto al nuovo sconto sulle case date in uso gratuito a genitori o figli. E ancora: trovare la soglia minima al di sotto della quale il versamento non è dovuto e calcolare la quota a carico dell'inquilino. Se è vero che il saldo Imu e Tasi del 2016 - scaduto lo scorso 16 dicembre - non presentava un coefficiente di difficoltà più elevato degli anni scorsi, queste sono le più comuni fonti di errore.

Le ha monitorate per Il Sole 24 Ore, su un campione di oltre 500 geometri fiscalisti, Agefis, l'associazione di riferimento. A pochi giorni dalla data prevista per il pagamento, può essere utile passarle in rassegna, confidando nel fatto che fino al prossimo 30 dicembre è possibile rimediare con il ravvedimento operoso, versando - oltre all'imposta - una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Per perfezionare il rav-

vedimento dovranno essere versati anche gli interessi legali, nella misura dello 0,2% annuo, parametrato ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017, invece, il tasso legale scenderà allo 0,1%, in base al

decreto Mef 7 dicembre 2016).

Aliquote e riduzioni

Il blocco dei rincari previsto dalla legge di Stabilità per il 2016 - e confermato dalla legge di bilancio per il 2017 - ha indotto molti Comuni a non deliberare neppure quest'anno o a votare decisioni che si limitano a confermare le regole dell'anno scorso. Da qui una possibile difficoltà nell'individuare le aliquote. Lo stop agli aumenti, peraltro, non esclude la possibilità che a livello comunale sia stato introdotto qualche - raro - nuovo sconto.

Alle misure locali si aggiungono le agevolazioni nazionali introdotte dal 1° gennaio 2016, come la riduzione del 50% di Imu e Tasi sulle case in comodato a genitori o figli e quella del 25% sulle abitazioni affittate a canone concordato (si veda l'articolo in basso).

Due misure che, secondo i geometri fiscalisti interpellati da Agefis, sono state finora assai poco usate dai contribuenti (più dei tre quarti dei professionisti riferiscono che ne hanno beneficiato meno del 5% dei propri clienti). Ma forse proprio questo scarso utilizzo segnala la necessità di una verifica extra, visto che - nelle otto maggiori città italiane - nel 2015 un contratto di locazione abitativa su tre è stato stipulato ad affitto calmierato (si veda Il Sole

24 Ore dell'8 giugno scorso).

Versamenti in eccesso

Chi si rendesse conto di aver pagato più del dovuto, può presentare un'istanza all'ufficio tributi del Comune. Alcuni enti locali hanno moduli prestampati, mentre altri consentono l'utilizzo di domande predisposte direttamente dal contribuente. Non è prevista l'applicazione della marca da bollo ed è consigliabile allegare i bollettini postali o i modelli F24 con cui si è provveduto a effettuare i pagamenti. Il rimborso deve essere effettuato dal Co-

mune entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164, legge 296/2006). Si dovranno seguire le regole dettate dal Comune, invece, nel caso in cui quest'ultimo abbia disciplinato le modalità di compensazione dei tributi di propria competenza (articolo 1, comma 167, della stessa legge).

Il ravvedimento

Nel caso inverso - cioè un pagamento insufficiente - si potrà procedere con il ravvedimento. Un rimedio valido anche per chi non ha pagato in tempo per problemi di liquidità (il 16% dei professionisti lo ha riscontrato almeno in un cliente su dieci). In particolare, le sanzioni ridotte ammontano:

■ allo 0,1% (1/10 della sanzione ordinaria all'1%) per ogni giorno di ritardo, per i primi 14 giorni. Ad esempio, chi ravvede il saldo Imu del 16 dicembre entro dopodomani - mercoledì 21, con cinque giorni di ritardo - avrà una sanzione dello 0,5 per cento;

■ all'1,5% (1/10 della sanzione ordinaria al 15%) se il pagamento avviene dal 15° al 30° giorno di ritardo;

■ all'1,67% (1/9 della sanzione ordinaria al 15%) se il pagamento avviene dal 31° al 90° giorno dalla omissione, termine che per il saldo Imu e Tasi corrisponde al 16 marzo 2017;

■ al 3,75% (1/8 della sanzione ordinaria del 30%) se il pagamento avviene dal 91° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione. Ricade in questa fascia temporale, ad esempio, chi voglia correggere oggi il pagamento dell'acconto del 16 giugno scorso.

L'ancoraggio del ravvedimento al termine per la dichiarazione significa che il saldo 2015 e le scadenze precedenti oggi non sono più ravvedibili. E che l'acconto e il saldo Imu e Tasi 2016 potranno essere ravveduti al più tardi entro il 30 giugno 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 www.ilssole24ore.com/imutasi2016

Il calcolatore e il trova-aliquote

I risultati dell'indagine

Le criticità del saldo Imu e Tasi nelle risposte al sondaggio condotto da Agefis tra i geometri fiscalisti

Rispetto al 2015, in termini di difficoltà, nel 2016 il calcolo di Imu e Tasi è

Più difficile



10%

Invariato



85%

Più semplice



5%

I contribuenti che hanno rinviato il pagamento dell'acconto per motivi di liquidità sono

Pochissimi (meno del 5%)



59%

Pochi (tra il 5 e il 10%)



25%

Molti (oltre il 10 e fino al 20%)



9%

Moltissimi (oltre il 20%)



7%

Quanti contribuenti hanno utilizzato l'agevolazione sulle abitazioni in comodato?

Pochissimi (meno del 5%)



77%

Pochi (tra il 5 e il 10%)



16%

Molti (oltre il 10 e fino al 20%)



6%

Moltissimi (oltre il 20%)



1%

Quanti hanno utilizzato l'agevolazione sulle abitazioni locate a canone concordato?

Pochissimi (meno del 5%)



84%

Pochi (tra il 5 e il 10%)



10%

Molti (oltre il 10 e fino al 20%)



5%

Moltissimi (oltre il 20%)



1%

Nel calcolo di Imu e Tasi, quali sono le operazioni più complesse e quelle che generano più facilmente errori?

Determinazione del valore delle aree edificabili



58%

Individuazione della delibera comunale per l'annualità 2016



45%

Individuazione dell'aliquota applicabile



39%

Individuazione dei presupposti per l'agevolazione sui comodati



36%

Individuazione della soglia minima di versamento



35%

Calcolo della Tasi quota inquilino



29%

Individuazione dei criteri di ruralità



29%

Individuazione dei presupposti per l'agevolazione su affitti a canone concordato



27%

Individuazione delle abitazioni assimilate a quelle a canone concordato



24%

Individuazione dei presupposti per l'agevolazione abitazione principale



12%

Individuazione del codice tributo



5%

Calcolo del tributo



4%

Indicazione del codice catastale del comune



1%

Appalti, no al trasferimento verso la società subentrata

Non sussiste alcun diritto per i dipendenti di una impresa appaltatrice di un pubblico servizio di ottenere il trasferimento del rapporto di lavoro presso una società in house che è subentrata nell'appalto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione lavoro con la sentenza del 6 dicembre 2016 n. 24972.

Nel caso in esame alcuni dipendenti di una ditta, che aveva vinto l'appalto della gestione dei parcheggi comunali, avevano chiesto il riconoscimento del loro diritto di proseguire ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di una società in house costituita dalla p.a., alla quale era stato conferito il servizio stesso.

I giudici della Suprema Corte rigettano

le domande. Tale diritto, infatti, non è configurabile dal momento che non risulta che vi sia stato un trasferimento d'azienda riconducibile alla nozione di cui all'art. 2112 c.c. tra la cooperativa precedente appaltatrice del servizio e la società in house. E sebbene, in virtù di giurisprudenza ormai consolidata, si ritiene che per l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. basti che il complesso organizzato dei beni dell'impresa sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica, è pur necessario che

questo si accompagni al passaggio di beni di non trascurabile entità e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa: circostanza questa assente nel caso di specie.

Non può neppure sostenersi che un trasferimento d'azienda avrebbe dovuto esservi per il solo fatto dell'attribuzione a un nuovo appaltatore dell'appalto anteriormente affidato alla cooperativa precedente appaltatrice: al contrario, non costituisce trasferimento ex art. 2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore, «ostandovi l'esplicito contrario disposto dell'art. 29 co. 3° dlgs n. 276/03 secondo il quale l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».

Francesca De Nardi



La sentenza
sul sito www.italia-oggi.it/docio7

Modulistica inviata telematicamente

Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione della modulistica standard Scia unica, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati, a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione

ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia allo sportello telematico. L'amministrazione che riceverà la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Nel caso in cui l'attività oggetto di Scia è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello telematico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Oggi a Messina seminario dell'Ordine degli ingegneri

Nuova legge sull'edilizia, quanta confusione

MESSINA

La riforma edilizia recepita dalla Regione, i titoli abilitativi secondo la nuova legge, i problemi di oggi e le prospettive. Tutti temi al centro del seminario organizzato dall'Ordine degli ingegneri di Messina, che si terrà oggi, dalle 9, nella sala Cinema Lux di Largo Seggiola. L'Ordine ha sempre seguito con attenzione l'iter regionale per il recepimento del Testo Unico dell'Edilizia. Un iter sviluppatosi «in un clima di grande confusione a seguito dell'introduzione in Sicilia di una normati-

va nazionale urbanistica di 16 anni addietro – si legge in una nota – corretta e riveduta in funzione di uno Statuto speciale regionale che permette di le-

giferare autonomamente in tema di edilizia. Una situazione di “contrasto Costituzionale” con l'attuale Governo in riferimento all'adozione di alcuni articoli approvati e posti oggi in discussione». Altri temi: il recepimento di una parte della legge cosiddetta “Scia 2”, la compatibilità tra due norme urbanistiche (quella nazionale e quella regionale) differenti tra loro, oltre al fatto che alcune leggi regionali ancora non abrogate si intersecano con quelle attualmente vigenti. Da qui la necessità, anche tramite il seminario di oggi, di fare il punto. Oltre al presidente dell'Ordine ing. Santi Trovato e al moderatore dell'incontro, il giornalista della Gazzetta del Sud Francesco Celi, è prevista la presenza del presidente del-

l'Ars Giovanni Ardizzone. Relazioneranno: l'ing. Nunzio Santoro, funzionario dell'Ufficio Urbanistica di Messina che spiegherà le forme attuative della nuova legge; l'avv. Alessio Papa fornirà dettagli amministrativi sull'applicabilità delle norme in Sicilia, e l'ing. Francesco Triolo, nella qualità di libero professionista, che porterà la propria esperienza lavorativa raccontando le difficoltà che si incontrano giornalmente di fronte alle procedure burocratiche. ◀



**Il presidente
dell'Ordine
degli ingegneri
della provincia
di Messina
Santi
Trovato**

I lavori in corso sulla formulazione di difese e sentenze nei processi civili e amministrativi

Atti, la chiarezza è d'obbligo

Giudici e avvocati dovranno usare un format stringato

DI ANTONIO CICCIA

MESSINA

Atti giudiziari da scrivere secondo un format stringato. Le norme processuali e l'onda riformatrice si impuntano su regole di confezionamento esterno di citazioni/ricorsi/memorie e comparse e delle sentenze.

Sia il processo amministrativo sia il processo civile, infatti, prevedono già regole, più o meno severe, sulla brevità nella formulazione delle difese e delle sentenze.

Il processo amministrativo, nella versione vigente, prevede il principio generale di chiarezza e sinteticità (articolo 3 del Cpa, codice del processo amministrativo), include questi principi tra i parametri per decidere sulle spese a carico di chi perde la causa (articolo 26 Cpa), e attribuisce a un decreto del presidente del consiglio di stato il compito di specificare le modalità a cui le parti devono in concreto attenersi (articolo 13 ter norme di attuazione Cpa. A questo nuovo decreto stanno lavorando gli uffici della giustizia amministrativa, con il coinvolgimento delle professioni forensi.

Sempre in materia di processo amministrativo si deve considerare, però, che una abrogata versione dell'articolo 120 del Cpa prevedeva oneri specifici di sinteticità nei giudizi sugli appalti; sul punto il presidente del consiglio di stato aveva adottato il decreto 40/2015, in cui, tra l'altro, era indicato, con alcune eccezioni, il limite di 30 pagine e corpo 12 del carattere e interlinea 1,5.

Nel processo civile una regola di questo tipo è stata introdotta come esigenza del processo telematico.

L'articolo 16 bis, comma 9 octies, del decreto legge 179/2012 prevede che gli atti di parte e i

provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti in maniera sintetica (si noti che la norma non cita la chiarezza).

Inoltre è in pista un gruppo di lavoro presso il ministero della giustizia ed è annunciato un decreto ministeriale che definisca gli adempimenti connessi alle esigenze di snellezza degli atti.

Ma vediamo quali sono le prospettive per il lavoro degli avvocati e dei giudici.

La prima constatazione è che le professioni giuridiche devono fare i conti con una inversione di tendenza: non conta quello che si dice, ma conta di più lo spazio a disposizione.

Si parte dal limite dimensionale e a quello bisogna adeguare le modalità di espressione.

L'avvocato, poi, deve sostenere discorsi persuasivi e deve farlo in uno spazio predeterminato. Il giudice, invece, deve motivare la sua decisione e dovrà tenersi nei limiti assegnati.

Questa esigenza di adeguarsi a regole sul confezionamento degli atti porta alla selezione da un lato degli argomenti difensivi e dall'altro degli argomenti motivazionali.

Oltre alla selezione degli argomenti, bisogna ridurre la portata del discorso. Quindi, scelta degli argomenti e graduatoria degli stessi, con sviluppo del discorso meno ampio.

Risulta necessario, poi, anticipare un sunto e le conclusioni per poi passare allo sviluppo. Pertanto nello schema dell'atto sarà meglio, dopo l'indicazione delle parti e delle informazioni sul processo, dare la possibilità al giudice di indicare dove si va a parare, esplicitando le richieste, per poi passare alla descrizione dei fatti e alla illustrazione delle tesi giuridiche (con selezione dei punti e meno verbosità nelle spiegazioni). Altro discorso è se chiarezza e sinteticità

sono principi che assicurano la migliore difesa e la migliore sentenza possibile.

Da notare che i due termini sono eterogenei: uno può essere sintetico e confuso oppure prolisso ma chiaro. Il problema si sposta, a questo, punto sulle conseguenze per le difese della scarsa chiarezza e sinteticità. La questione riguarda più che altro la sinteticità, a fronte di prescrizioni che probabilmente si concentreranno a determinare numero massimo di pagine e dimensione dei caratteri e spaziatura.

Alcune regole già oggi puniscono chi supera il numero massimo di pagine con la mancata lettura delle pagine sovrabbondanti. Insomma l'ordinamento ritiene preferibile dare torto a chi ha ragione, se questa ragione emerge nelle pagine eccessive, piuttosto che impegnare il giudice a leggere le pagine ulteriori, magari sanzionando l'eccesso di parole con una multa.

C'è, infine, una riflessione sul processo telematico e, anzi, sul documento informatico.

Ci si chiede se, infatti, non sia possibile utilizzare le potenzialità tecnologiche e in particolare i collegamenti ipertestuali. La possibilità, ora non consentita di inserire elementi attivi nel testo delle difese depositate telematicamente, potrebbe consentire a chi legge di avere un testo base snello e contemporaneamente di poter scaricare i testi di riferimenti in separati file.

—© Riproduzione riservata—

Le regole per gli atti in pillole

Processo civile

articolo 16 bis, comma 9 octies, del decreto legge 179/2012

gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche devono essere redatti in maniera sintetica

Processo amministrativo

articolo 3 cpa	principio generale di chiarezza e sinteticità
articolo 26 cpa	chiarezza e sinteticità tra i parametri per decidere sulle spese di soccombenza
articolo 13 ter norme di attuazione cpa	attribuito a un decreto del presidente del Consiglio di stato il compito di specificare le modalità

Il circolo vizioso dei pagamenti così i ritardi soffocano le imprese

Vito de Ceglia

Milano

Oltre la metà degli imprenditori italiani è convinta che i ritardi nei pagamenti accumulati dall'amministrazione pubblica e dai clienti privati abbiano un forte impatto sulla crescita della propria azienda. In Europa questa opinione è condivisa solo dal 40% dei loro colleghi.

Non solo: probabilmente, il problema più grave è che tre quarti delle aziende italiane giudica il ritardo intenzionale come una delle cause principali nelle dilazioni di pagamento. A fronte di una media europea pari al 63%. E l'indice di rischio di pagamento del nostro Paese è il secondo più alto in Europa (dopo quello della Bosnia), benché le imprese italiane appaiano cautamente più ottimiste della media europea sulla normalizzazione dei rapporti finanziari con i loro committenti.

Questa situazione penalizza soprattutto le piccole imprese. I ritardi, infatti, per le Pmi spesso si trasformano in perdite secche: la percentuale di crediti diventati inesigibili per le piccole e medie aziende italiane è schizzata al 4,2% del totale dei crediti vantati contro l'1,6% delle grandi aziende e una media del sistema imprenditoriale pari al 3,8%.

In Europa il nostro Paese fa meglio solo di Grecia (5,8 per cento), Bosnia e Bulgaria (4,2 per cento). Per fare qualche paragone con economie omogenee per dimensione: in Germania la quota di crediti diventati inesigibili per le imprese è al 3,7%, in Spagna al 3%, nel Regno Unito al 2,6%, in Francia all'1,7%.

È evidente che tale situazione crei nel nostro Paese un diffuso clima di disagio sociale oltre che economico: il 28% degli italiani in età da lavoro ha preso in considerazione l'idea di emigrare all'estero; peggio fanno solo Grecia e Ungheria con una quota del 30% di potenziali espatriati. Il motivo? I problemi finanziari: a fronte del 20% di italiani per i quali il proprio stato economico sta migliorando, il 34% ammette di

avere serie difficoltà a pagare i conti e il 30% di non avere abbastanza denaro per condurre un'esistenza dignitosa.

Nell'ultimo anno, quello che emerge chiaramente è che perlomeno il 45% degli utenti ha pagato in ritardo una bolletta e il 15% dei capifamiglia ha chiesto un prestito, formalmente o informalmente, per pagare le spese correnti. Il 44% di questi ultimi ha fatto ricorso alla propria famiglia, a conferma che i parenti rappresentino oggi il più importante ammortizzatore sociale.

Nello stesso tempo, gli italiani dimostrano di essere tradizionalmente delle "formiche" (il 62% ritiene che risparmiare sia importante). Anche se la propensione al risparmio è senza dubbio più una scelta cogente che una decisione volontaria. Non a caso, solo il 42% riesce effettivamente a risparmiare rispetto al 50% della media europea. Un complesso che alla lunga, partendo dai singoli clienti e/o contribuenti, indebolisce l'intera catena di pagamenti.

A descrivere questo universo (e le loro conseguenze sul sistema socio-economico) sono "European Consumer Payment Report 2016" e "European Payment Report 2016", le due indagini annuali condotte in ventuno Paesi europei da IntrumJustitia, la multinazionale svedese attiva nel credit management fondata nel 1923 e quotata in Borsa. Indagini che monitorano la situazione dei pagamenti pubblici e privati nel Vecchio Continente.

"European Payment Report" sottolinea, ad esempio, come in tutta Europa soprattutto le piccole e medie imprese siano schiacciate dalle condizioni di pagamento da parte dei grandi gruppi e della Pubblica amministrazione. Il 41% delle Pmi, infatti, ritiene che i ritardi (o mancati) pagamenti ostacolino la propria crescita, contro il 30% delle grandi imprese. Addirittura, il 35% delle Pmi europee sostiene che i problemi nei pagamenti costituiscano un rischio per la loro sopravvivenza, a fronte del 23% di grandi imprese che si sentono nella stessa situazione.

Insomma, più di un terzo di piccole e medie imprese corre seri rischi per i pagamenti non fatti in tempo. Una debolezza che giocoforza influisce anche sull'occupazione: il 34% delle Pmi sarebbe incline ad assumere (a fronte di un 25% di grandi imprese) se la tempistica contrattuale dei pagamenti fosse rispettata.

Le imprese italiane, secondo le indagini di IntrumJustitia, soffrono sensibilmente anche i ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione. In Europa il settore pubblico paga i propri fornitori in media dopo 36 giorni. La Pubblica amministrazione italiana ne impiega 131. Anche se la situazione è decisamente in miglio-

mento, il nostro Paese rimane secondo solo alla Grecia per i ritardi e molto avanti a Spagna, Portogallo, Irlanda e Francia che seguono.

Nonostante il "battage" che l'ha accompagnata non ha avuto grandi effetti, finora, la direttiva europea sui ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Mediamente è nota al 28% delle imprese. In Italia, probabilmente per i cronici ritardi che rendono la materia più scottante, ne è a conoscenza ben il 58%.

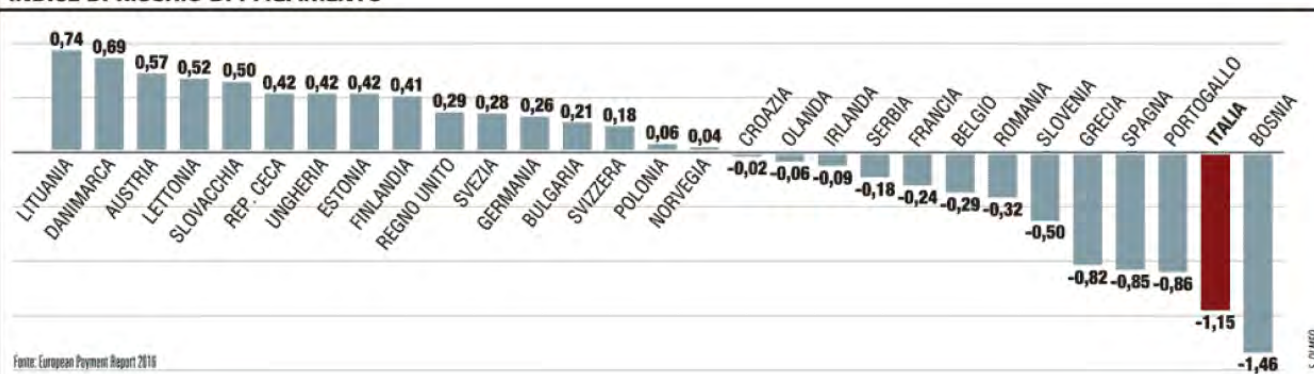
Quanto alle conseguenze, però, gli imprenditori italiani non le hanno percepite: quasi la maggioranza, cioè l'87%, pensa che non abbia avuto nessuna conseguenza, il 2% non sa rispondere e appena l'11% ritiene

che abbia influenzato positivamente i tempi di pagamento e migliorato la loro situazione.

Di conseguenza, solo un quarto delle imprese è favorevole alla estensione della direttiva europea anche ai privati. Ma al futuro gli imprenditori italiani guardano con una discreta fiducia, superiore a quella della media europea. Solo il 13% ritiene che nei prossimi dodici mesi la situazione sul fronte dei pagamenti peggiori, contro una media del 15. Mentre il 17% è convinto che la situazione migliori a fronte dell'11% della media.

DALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI AI GRANDI
GRUPPI: ALLA FORNITURA DI BENI
E SERVIZI NON CORRISPONDE
QUANTO DOVUTO IN TEMPI
RAGIONEVOLI. E LE AZIENDE
PICCOLE E MEDIE DEVONO
FARE I CONTI CON I BILANCI.
IN EUROPA VA GIÀ UN PO' MEGLIO

INDICE DI RISCHIO DI PAGAMENTO



Onda referendaria, Jobs Act a rischio fermata la riforma del collocamento

Walter Galbiati

Milano

Un Jobs Act depotenziato e a rischio. La sconfitta dell'ex premier Matteo Renzi nel referendum costituzionale lascia aperti alcuni nervi scoperti della riforma del lavoro e dà fiato all'onda referendaria che la Cgil sta cavalcando per abolire alcune parti del testo varato a marzo dello scorso anno. Sul primo fronte, la mancata riforma costituzionale impedisce di fatto l'avviamento di quella che doveva essere la seconda gamba del Jobs Act, ovvero la nuova struttura del collocamento.

Il "No" lascia la riforma del collocamento pubblico come materia concorrente fra Stato e Regioni e non di esclusiva competenza statale (come sarebbe stato se avesse vinto il "Sì"). In particolare, il nuovo assegno per aiutare i disoccupati a ricollocarsi verrà declinato a piacere da ogni giunta. E lo Stato avrà un potere di intervento limitato sulle realtà locali. Resta in vigore l'attuale "federalismo" al sostegno della disoccupazione. Si è trattata di un'occasione persa secondo quanto dichiarato in una intervista a Repubblica dal presidente dell'Anpal, il giuslavorista Maurizio Del Conte: «La mia Agenzia non potrà intervenire sul territorio, saranno le Regioni a gestire il personale dei centri per l'impiego».

La riforma della Costituzione doveva consegnare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro le chiavi per gestire il nuovo sistema centralizzato del collocamento, invece, tutto è rimasto immutato con le Regioni e lo Stato a gestire concorrenzialmente la materia, un modello che funziona male e crea enormi squilibri tra i territori. E a dirlo sono i numeri: solo il 3% degli occupati passa dagli uffici di collocamento pubblici. «La vittoria del No ha generato una serie di problemi — riconosce Del Conte — primi fra

tutti il destino del personale dei centri per l'impiego e i poteri operativi della mia agenzia». L'Anpal non assorbirà tutti gli attuali enti operanti sul territorio, ma avrà una funzione di coordinamento e dovrà garantire l'applicazione degli standard minimi. Resta, invece, invariato tutto quanto è stato realizzato con il decreto 150, la parte del Jobs Act dedicata alle politiche attive, dallo statuto dell'Anpal all'assegno di ricollocazione. E l'assegno sarà la prima misura nazionale di politica attiva, con le Regioni coinvolte nell'assegnazione. «Sono loro — spiega Del Conte — che ci segnalano quali centri per l'impiego sono pronti, con loro abbiamo definito la piattaforma informativa e le modalità di accreditamento dei soggetti privati che possono formare i disoccupati».

Ma come uno tsunami, la vittoria del "No" ha messo a rischio altre parti del Jobs Act, perché la sconfitta elettorale di Renzi ha sicuramente incoraggiato chi quelle norme le vuole cambiare a colpi di voto popolare, prima fra tutte la Cgil di Susanna Camusso che per il prossimo anno ha messo in cantiere ben tre referendum: uno per cancellare i voucher, un altro per tornare all'articolo 18 nelle aziende sopra i cinque dipendenti e un altro ancora per garantire che le imprese subappaltatrici paghino i contributi ai loro dipendenti. E se la Consulta dovesse dare il via libera, si dovrebbe votare già nella prossima primavera, tre mesi dopo l'ultimo referendum e prima ancora che si sia andati al voto per la nuova tornata politica. I referendum della Cgil sono legati a doppio filo alla proposta di legge popolare sulla Carta dei diritti su cui la Cgil ha raccolto un milione e 150 mila firme, depositate alla Camera. È un testo che mira a un nuovo Statuto dei lavoratori, coerente con la mutazione del mercato del lavoro, ma che tuteli soprattutto i giovani dalle nuove forme di sfruttamento. L'iter sui referendum è ancora in corso. La Cgil ha depositato in estate le firme

per ogni quesito e la settimana scorsa l'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione ne ha verificata la correttezza e ha valutato che i quesiti rientrano fra le materie che si possono sottoporre a referendum abrogativo. Ora tocca alla Consulta che ha già fissato per l'11 gennaio la data in cui si pronuncerà. E se dovesse decidere che i referendum sono legittimi, il governo dovrebbe fissare la data del voto fra il 15 aprile e il 15 giugno. Si tratterebbe di un nuovo voto popolare chiamato a esprimersi sulle misure del governo Renzi. E anche in questo caso, è probabile che la maggioranza venga nuovamente sconfitta. Per evitare la sentenza delle urne dei referendum, l'idea dei renziani è di anticipare a giugno le elezioni politiche. In questo caso la legge parla chiaro: i quesiti referendari vanno congelati e spostati di un anno perché non si possono tenere insieme elezioni politiche e referendum. Sarebbe la via più semplice per bloccare la contro-riforma del lavoro voluta dalla Cgil. Una soluzione che però deve fare i conti con la riluttanza del presidente della Repubblica a sciogliere le Camere e con i tempi del varo delle nuove leggi elettorali per Camera e Senato.

Di fronte all'incertezza, nelle sale di Palazzo si affaccia una nuova ipotesi: modificare il Jobs Act e rivedere le norme sui voucher. Ne ha parlato all'ultima riunione dei gruppi del Pd Cesare Damiano, come conferma il capogruppo del Pd a Montecitorio Ettore Rosato: «Sì, in un intervento è stato citato il tema». Per i voucher ha spiegato Damiano tutto è più facile: basta recuperare la legge Biagi e farli tornare veramente strumenti per pagare collaborazioni occasionali. Più difficile da affrontare il tema dell'articolo 18, mentre il terzo quesito ha natura molto tecnica e poco politica.

CGIL VUOLE TRE CONSULTAZIONI POPOLARI PER ABOLIRE VOUCHER TORNARE ALL'ARTICOLO 18 E GARANTIRE LA CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI. E IL VOTO DEL 4 DICEMBRE STOPPA LE NOVITÀ SULL'INSERIMENTO AL LAVORO

3

I QUESITI AGLI ELETTORI

L'iter sui referendum è ancora in corso. La Cgil ha depositato in estate le firme per ogni quesito e la settimana scorsa l'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione ne ha verificata la correttezza e ha valutato che i quesiti rientrano fra le materie che si possono sottoporre a referendum abrogativo. Ora tocca alla Consulta che ha già fissato per l'11 gennaio la data in cui si pronuncerà

GLI OCCUPATI DIPENDENTI E INDIPENDENTI

Dati destagionalizzati, variazioni congiunturali assolute



Di fronte all'incertezza e al rischio che la controriforma innescata dall'esito dei prossimi referendum cancelli il **Jobs Act**, nelle sale di Palazzo si affaccia una nuova ipotesi: modificare il Jobs act e rivedere le norme sui voucher

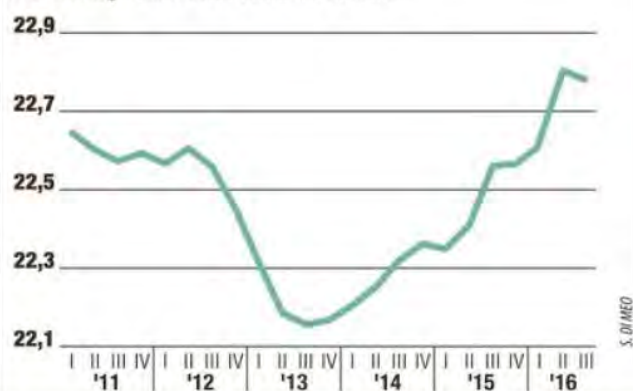
LE ORE LAVORATE IN ITALIA

Dati destagionalizzati, variazioni % tendenziali



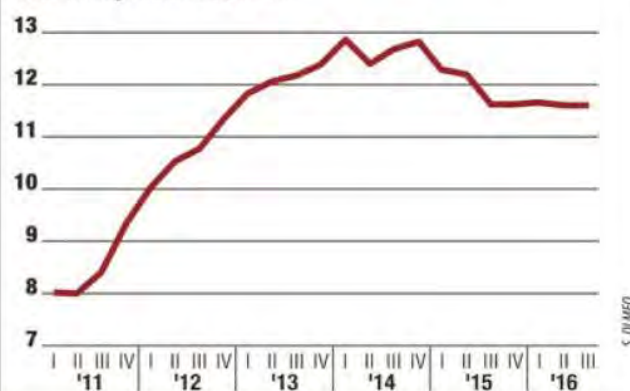
GLI OCCUPATI IN ITALIA

Dati destagionalizzati, in milioni di unità



IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Dati destagionalizzati, in %



Suggerimenti dai Rup, parte da Palazzo Chigi l'iter per il decreto correttivo del Codice appalti

Giuseppe Latour

La Cabina di regia ha inviato una mail a tutti i Rup d'Italia per raccogliere (entro il 16 gennaio) osservazioni e suggerimenti sul Dlgs 50/2016

Il correttivo si mette in movimento. La Cabina di regia di Palazzo Chigi, insieme al ministero delle Infrastrutture e all'Agenzia per l'Italia digitale, ha appena attivato la consultazione sui problemi attuativi del Codice appalti. Sarà rivolta ai Rup delle stazioni appaltanti italiane che, in queste ore, hanno ricevuto una comunicazione nella loro posta elettronica. Fino al prossimo 16 gennaio potranno esprimere la loro opinione sull'applicazione del decreto 50 del 2016. Subito dopo, i questionari saranno analizzati e inseriti in un database nazionale. Sarà la prima base per il correttivo di aprile.

Per capire l'iniziativa, bisogna fare un passo indietro. Il primo dicembre, infatti, si è ufficialmente insediata, con la prima riunione operativa, la Cabina di regia guidata dal capo del legislativo di Palazzo Chigi, Antonella Manzione. In quella riunione, per la prima volta, è stato affrontato il tema del correttivo, da approvare entro aprile 2017. Nonostante fino a qualche settimana prima tenesse banco addirittura il tentativo - poi ufficialmente abortito - di anticipare entro dicembre le correzioni ritenute più urgenti dal mercato, in quella sede ha cominciato a prendere corpo l'ipotesi di una proroga, da inserire nel tradizionale decreto di fine anno, per spostare in avanti i termini di qualche settimana.

Più nel merito, anziché ipotizzare qualche possibile modifica, dalla prima riunione era venuta fuori anche l'idea di sondare più da vicino le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in questi primi mesi di applicazione del nuovo codice. L'iniziativa avrebbe dovuto prendere la forma di un questionario da inviare agli osservatori regionali sui contratti pubblici, per raccogliere indicazioni anche dal livello più locale. Per qualcuno, addirittura, sarebbe un modo per guadagnare qualche settimana e, intanto, riflettere sul da farsi.

Al di là delle interpretazioni malevole, quel questionario è stato predisposto dalla Cabina di regia in questi giorni ed è ufficialmente on line. La consultazione è rivolta ai responsabili unici del procedimento delle stazioni appaltanti. In questo modo sarà possibile fare una ricognizione completa sullo stato di attuazione del decreto 50 del 2016, «anche – come spiega una nota del ministero delle Infrastrutture - per raccogliere informazioni su eventuali difficoltà riscontrate ed eventuali proposte in vista della stesura del previsto correttivo».

La consultazione, nello specifico, prevede la compilazione di un questionario, al quale i Rup potranno accedere online mediante il link contenuto in una mail a loro appositamente indirizzata, che è stato rielaborato in forma digitale da Mit e Agenzia per l'Italia digitale. Il documento è stato realizzato dalla Cabina di regia in collaborazione con l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. I risultati saranno analizzati e successivamente trasmessi in tempo utile alla Cabina di regia. Successivamente confluiranno in un database nazionale presso Mit-Agid. Il termine ultimo per la compilazione dei questionari è il 16 gennaio 2017.

Edilizia privata. Stop alle autocertificazioni sostitutive delle relazioni acustiche da allegare al permesso

Giuseppe Latour

È la principale novità del Dlgs che aggiorna le norme italiane sull'inquinamento acustico, appena approvato in commissione Ambiente alla Camera

Stop alle autocertificazioni che sostituiscono le relazioni acustiche, da allegare al permesso di costruire. Per l'edilizia è questa la novità più rilevante contenuta nel decreto legislativo che aggiorna le norme italiane in materia di inquinamento acustico, appena approvato in commissione Ambiente alla Camera. Il testo, in parlamento per i pareri, aggiorna tutto l'impianto regolatorio italiano alle prescrizioni di Bruxelles. E, in questo quadro, porta una restrizione molto importante per gli edifici residenziali e per i professionisti che lavorano in questo settore: per loro arriva un elenco nazionale dei soggetti competenti in materia di acustica. Sarà gestito dal ministero dell'Ambiente.

Partiamo dalle autocertificazioni. Secondo le norme in vigore negli «edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire», la relazione acustica può essere sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato, «che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento». Quindi, anziché procedere a una mappatura di dettaglio, si possono aggirare le verifiche con una semplice autocertificazione. Per evitare queste accelerazioni, e rendere le norme acustiche più stringenti, il nuovo decreto abroga questo passaggio. E prevede, di conseguenza, che la relazione acustica vada compilata sempre al momento del rilascio del permesso di costruire.

Questa previsione viene accompagnata da un rafforzamento di tutto l'impianto di regole che riguarda i tecnici competenti in acustica. Viene, allora, istituito presso il ministero dell'Ambiente un elenco nominativo «dei soggetti abilitati a svolgere» questa professione. All'elenco potranno accedere le Regioni per i loro adempimenti. Nell'elenco, infatti, potranno entrare coloro che hanno ottenuto il riconoscimento delle Regioni come tecnici competenti in acustica. Tra i requisiti validi su base nazionale, bisogna ricordare il diploma accompagnato da un'attività professionale di almeno quattro anni o una laurea a indirizzo tecnico o scientifico. Questi requisiti saranno valutati da commissioni regionali. Sul fronte delle grandi infrastrutture, infine, vengono rese obbligatorie una serie di comunicazioni. La modifica arriva all'articolo 2 che introduce, in linea con le previsioni delle direttive comunitarie, una cadenza quinquennale, a partire dal 2017, per la trasmissione delle mappe acustiche degli agglomerati urbani, delle infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più Regioni, e dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. Con questo stesso articolo viene introdotto l'obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati da Bruxelles.

Edilizia privata. Effetto Scia2: dall'11 dicembre più cantieri senza «nulla osta»

Raffaele Lungarella

Il Dlgs 222 cancella definitivamente la Dia: per le nuove costruzioni servono Scia o permesso di costruire

Si è ampliato il ventaglio degli interventi che possono essere realizzati senza nessuna comunicazione al Comune. È entrato in vigore l'[11 dicembre il Dlgs 222/2016](#) (il cosiddetto Scia2) che cancella la comunicazione di inizio attività (Cil) e sposta i lavori per i quali era necessaria in edilizia libera. Il Dlgs allarga lo spazio della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e manda in pensione la dichiarazione di inizio attività (Dia). Il decreto, con un maxitabellone esplicativo, individua sia per l'edilizia che per gli altri settori, il regime abilitativo cui è sottoposta ogni attività: autorizzazione espressa da parte della Pa, silenzio assenso, Scia o comunicazione. Il Dlgs 222 dà attuazione alla legge 124/2014, che delega il Governo a riorganizzare le amministrazioni pubbliche per accelerare e rendere più semplice le procedure burocratiche e l'accesso ai servizi. In particolare l'articolo 5 della legge delega il Governo a emanare anche più di un Dlgs per la definizione dei regimi amministrativi da applicare per iniziare un'attività. Il 222 è noto come Dlgs sulla Scia2 perché è stato preceduto dal Dlgs 126/2016 sulle iniziative che la Pa deve mettere in atto per semplificare e rendere agevole la presentazione della Scia (si vede il Sole 24 ore del 7 novembre 2016).

Niente più Dia

La semplificazione dei regimi amministrativi in materia di edilizia passa dalle modifiche introdotte ad alcuni articoli del Testo unico dell'edilizia (il [Dpr 380/2001](#)). I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi diventano tre: la comunicazione di inizio lavori asseverata, la segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire (salvo che in presenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali sulla domanda di permesso di costruire può anche formarsi il silenzio assenso). Sparisce dal catalogo dei titoli abilitativi alle attività edilizie la dichiarazione di inizio attività. Tutto quello per cui prima era necessaria la Dia alternativa al permesso di costruire ora può essere fatto con la Scia alternativa all'autorizzazione. Rientrano in questo cambio di titolo abilitativo: gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la realizzazione di un immobile anche se totalmente diverso dal precedente, con aumento del numero delle unità immobiliari, del suo volume o della sua superficie; le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica i cui piani attuativi (o gli accordi tra le parti aventi lo stesso valore) prevedono dettagliate disposizioni relative alla planimetria, al volume, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive dei manufatti.

Edilizia libera più ampia

Con l'entrata in vigore del Dlgs 222 si allunga la lista delle attività di edilizia libera, per le quali prima era necessaria la comunicazione di inizio lavori (Cil) senza l'asseverazione di un tecnico. Non serve più, per esempio, nessun titolo abilitativo per installare pannelli solari o fotovoltaici sugli edifici ubicati fuori dai centri storici.

La lista nazionale

Per il settore dell'edilizia, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero della Semplificazione, deve emanare, nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del Dlgs 222 - e cioè entro il 9 febbraio -, un decreto, da passare al vaglio della conferenza unificata, che dettagli la lista delle opere edilizie indicate nel maxitabellone allegato al Dlgs e indichi il titolo abilitativo necessario. Si tratterà cioè di una legenda unica, finalizzata all'applicazione dello stesso regime giuridico su tutto il territorio nazionale. Dovrebbe essere un ulteriore passo avanti sulla strada dell'unificazione della normativa e della modulistica nel campo delle costruzioni. Le nuove regole dovranno però essere recepite dalle Regioni, che avranno tempo fino al 30 giugno 2017.

Edilizia privata. Agibilità, si cambia: addio al certificato, arriva la segnalazione

Raffaele Lungarella

Ma i documenti sono simili. Confermato il regime sanzionatorio

Va in pensione il certificato di agibilità, rilasciato finora dal Comune, per attestare che un edificio, e gli impianti in esso installati, sono conformi al progetto e alle normative vigenti in fatto di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

La nuova segnalazione

D'ora in avanti il titolare del permesso di costruire o della Scia, nei 15 giorni successivi all'ultimazione dei lavori di finitura dell'opera, non dovrà più richiedere il rilascio del certificato, ma dovrà presentare una segnalazione certificata allo sportello unico per l'edilizia del Comune in cui è localizzato l'intervento. È un cambio di procedura dovuto alle modifiche introdotte con il [Dlgs 222/2016](#) agli articoli sull'agibilità degli edifici del Dpr 380/2001, il testo unico per l'edilizia. La documentazione da allegare alla segnalazione certificata si discosta poco da quella che doveva essere presentata con la richiesta del certificato. Il direttore dei lavori o un altro tecnico deve, tra l'altro, attestare che l'edificio presenta tutte le condizioni richieste per poter essere considerato agibile; deve essere anche attestata la realizzazione delle opere nel rispetto delle norme in materia di accessibilità e di barriere architettoniche. Con le regole precedenti occorre allegare la richiesta di accatastamento dell'edificio; con le nuove devono essere indicati gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

Le Regioni e i Comuni dovranno stabilire i criteri per effettuare i controlli per verificare che le dichiarazioni riportate nella documentazione allegata alla segnalazione riflettano effettivamente i lavori realizzati. L'agibilità continua a essere richiesta per le nuove costruzioni, per gli edifici demoliti e ricostruiti totalmente o in parte e per quelli sui quali sono stati realizzati interventi che ne hanno aumentato l'altezza. La segnalazione certificata interessa anche gli edifici già esistenti nel caso in cui siano stati realizzati lavori che possano avere inciso sul loro stato di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Non cambiano neanche, sia pure con qualche specificazione, le altre tipologie di edifici che possono essere interessate alla segnalazione certificata relativa all'agibilità. Si tratta di singoli edifici o di loro parti, funzionalmente autonomi, nei casi in cui siano realizzate e collaudate fognature, reti di distribuzione delle acque o altre opere di urbanizzazione primaria sull'intero complesso edilizio e siano state completate e collaudate o certificate le sue parti strutturali e gli impianti relativi alle parti comuni. Possono essere interessate anche singole unità immobiliari, completate e collaudate nelle loro parti strutturali e le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'edificio.

Sanzioni confermate

La mancata segnalazione, nei casi in cui essa è obbligatoria, espone a una sanzione amministrativa variabile da 77 a 464 euro (sono le stesse cifre previste in precedenza in caso di mancata della richiesta del certificato di agibilità).